

EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Legge Regionale del 28.06.2013, n. 15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province”

Legge Regionale del 12.03.2015, n. 7 “Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie”

Delibera della Giunta Regionale 14/8 dell’8 aprile 2015

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 157 DEL 28.05.2015

Oggetto: Autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera derivanti da stabilimenti per la produzione di calcestruzzo preconfezionato, produzione di conglomerati bituminosi, frantumazione di inerti, attività di cava, produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti, ai sensi dell'art. 272 comma 2 e dell'art. 281 comma 3 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

IL DIRIGENTE DELL’AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

- VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *Norme in materia ambientale*;
- VISTO il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 ed il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, che modificano ed integrano il succitato d.lgs. n. 152/2006;
- VISTO in particolare l’articolo 281, comma 3 del d.lgs. 152/2006, così come modificato dal d.lgs. 128/2010 e dal d.p.r. 59/2013;
- ATTESO che con legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, recante *Conferimento di funzioni e compiti agli Enti locali* sono state, tra l’altro, assegnate alle Amministrazioni provinciali le competenze in tema di rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- TENUTO CONTO che con legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, art. 1, commi 16 ÷ 32 è stato istituito lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) il quale è responsabile dei procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche e produttive di beni e servizi;
- VISTA la legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, art. 5, comma 21, che modifica ed integra la sopraccitata l.r. 3/2008;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 47/31 del 20 ottobre 2009 recante “Direttive regionali in tema di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera”;
- PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Provinciale n. 11 del 26 gennaio 2010, che recepisce i contenuti della succitata direttiva regionale n. 47/31 del 20.10.2009;

EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Legge Regionale del 28.06.2013, n. 15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province”

Legge Regionale del 12.03.2015, n. 7 “Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie”

Delibera della Giunta Regionale 14/8 dell’8 aprile 2015

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 20/17 del 19 maggio 2010 recante “Tariffe per oneri di istruttoria relative al rilascio di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera”;

PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Provinciale n. 86 del 10 settembre 2010, che recepisce i contenuti della succitata direttiva regionale n. 20/17 del 19.05.2010;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 272, comma 2 del citato d.lgs. n. 152/2006 per specifiche categorie di stabilimenti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, l'autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria;

DATO ATTO che le attività di produzione di calcestruzzo preconfezionato, di conglomerati bituminosi e di frantumazione inerti erano state già disciplinate in via generale dall’Amministrazione regionale con determinazione n. 1180/II del 23 maggio 2002 ai sensi del d.p.c.m. 21 luglio 1989 e con determinazione n. 40 del 19.02.2010 – integrata e modificata con determinazione n. 50 del 10.03.2011 –, recante *Autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera derivanti dalle attività di produzione di calcestruzzo preconfezionato, di conglomerati bituminosi e di frantumazione inerti*;

TENUTO CONTO che a seguito dell’entrata in vigore del sopraccitato d.lgs. 128/10, la Provincia di Carbonia Iglesias con Determinazione n. 65 del 22.03.2011 ha emesso l’Autorizzazione di Carattere Generale per disciplinare le attività di Frantumazione di inerti, Produzione di conglomerati bituminosi e Calcestruzzo preconfezionato;

TENUTO CONTO che il Comitato di Coordinamento in materia di inquinamento atmosferico, nella seduta del 26.11.2014, ha stabilito, tra l’altro, che le Province provvedano a modificare l’Autorizzazione di Carattere Generale di cui sopra, estendendola alle cave escludendo il limite emissivo precedentemente indicato per le emissioni diffuse di 10 mg/mc e relativi autocontrolli annuali;

Determinazione n. 157 del 28.05.2015: *Autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera derivanti da stabilimenti per la produzione di calcestruzzo preconfezionato, produzione di conglomerati bituminosi, frantumazione di inerti, attività di cava, produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti, ai sensi dell’art. 272 comma 2 e dell’art. 281 comma 3 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.*

EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

**Legge Regionale del 28.06.2013, n. 15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province”
Legge Regionale del 12.03.2015, n. 7 “Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie”
Delibera della Giunta Regionale 14/8 dell’8 aprile 2015**

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

TENUTO CONTO altresì che lo stesso Comitato ha stabilito che l’attività di cava si intenda temporanea qualora l’attività lavorativa non ecceda 30 giorni/anno;

PRESO ATTO che l’art. 272, comma 3 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. succitato, prevede che l’autorizzazione è da intendersi valida per un periodo pari a dieci anni successivi all’adesione, anche se la stessa venisse sostituita da successive autorizzazioni generali;

CONSIDERATO che appare opportuno predisporre una modulistica semplificata per le domande di adesione e uniformare le prescrizioni e le condizioni di esercizio per le attività in argomento;

CONSIDERATO che gli stabilimenti o le attività già autorizzati con Autorizzazione di Carattere Generale e conformi alle disposizioni del presente provvedimento, sono esentati dagli autocontrolli annuali previsti per le emissioni di polveri diffuse;

CONSIDERATO che, al fine di avvalersi della presente autorizzazione di carattere generale, i titolari degli stabilimenti devono inoltrare al SUAP competente per territorio formale domanda di adesione, corredata dalla documentazione di rito. Sarà cura dello stesso SUAP trasmetterne copia alla Provincia, al Comune e al Dipartimento dell’ARPAS territorialmente competenti;

ATTESO che la Provincia, per il tramite del SUAP, trasmette nei termini previsti, il documento attestante la conformità all’autorizzazione generale, oppure richiede eventuali integrazioni, ovvero nega formalmente l’adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti nella presente autorizzazione generale. Altresì il SUAP può eventualmente negare l’adesione, tenuto conto anche di eventuali rilievi motivati da parte del Comune, del competente Dipartimento dell’ARPAS o in caso di particolari situazioni di rischi sanitari o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale;

ATTESO altresì che la presente Autorizzazione di Carattere Generale non può essere adottata nei casi previsti dal comma 4 del citato art. 272;

Determinazione n. 157 del 28.05.2015: Autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera derivanti da stabilimenti per la produzione di calcestruzzo preconfezionato, produzione di conglomerati bituminosi, frantumazione di inerti, attività di cava, produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti, ai sensi dell’art. 272 comma 2 e dell’art. 281 comma 3 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Legge Regionale del 28.06.2013, n. 15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province”

Legge Regionale del 12.03.2015, n. 7 “Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie”

Delibera della Giunta Regionale 14/8 dell’8 aprile 2015

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

CONSIDERATO necessario che i gestori delle attività in argomento, al fine di non incorrere nelle previste sanzioni di legge, rispettino quanto stabilito stabilite nel presente provvedimento;

CONSIDERATO necessario, al fine dell’attestazione della regolarità dell’attività in tema di emissioni in atmosfera, che i gestori delle attività in argomento custodiscano presso il proprio impianto copia della documentazione inerente la dichiarazione di adesione alla presente autorizzazione in via generale, nonché il documento di che ne attesti la conformità, rilasciato dalla competente Provincia;

ATTESO che la precedente Autorizzazione di Carattere Generale n. 65 del 22.03.2011, emanata da questa Provincia, è da intendersi sostituita e abrogata dalla presente;

TENUTO CONTO che gli stabilimenti già autorizzati ai sensi della suddetta Autorizzazione di Carattere Generale n. 65 del 22.03.2011, si intendono autorizzati ai sensi del presente provvedimento a far data dall’emanazione, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute;

VISTO il d.lgs. 267/2000, art.107 “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;

VISTO il decreto dell’Amministratore straordinario n. 3 del 13 maggio 2015 con il quale è stata attribuita al sottoscritto la dirigenza dei “Servizi Ambientali”;

CONSIDERATO che il presente atto lascia impregiudicata l'adozione da parte di questa Provincia di ulteriori provvedimenti prescrittivi, in dipendenza di successive norme e regolamenti comunitari o nazionali che dovessero intervenire;

RITENUTO di far salve le eventuali autorizzazioni, prescrizioni, concessioni, iscrizioni, nulla osta o quant’altro necessario di competenza di altri enti;

EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Legge Regionale del 28.06.2013, n. 15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province”

Legge Regionale del 12.03.2015, n. 7 “Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie”

Delibera della Giunta Regionale 14/8 dell’8 aprile 2015

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

DETERMINA

Art. 1 di autorizzare i gestori degli stabilimenti ricadenti nella disciplina dell’articolo 272, comma 2 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. tramite adesione all’autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera derivanti dagli stabilimenti di:

- Produzione di calcestruzzo preconfezionato;
- Produzione di conglomerati bituminosi;
- Frantumazione di inerti;
- Attività di cava;
- Produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti.

Art. 2 che possono aderire all’autorizzazione di cui all’art. 1 i gestori degli stabilimenti che intendono attivare le seguenti procedure:

- a) installazione di un nuovo stabilimento;
- b) rinnovo dell’autorizzazione;
- c) modifica dello stabilimento;
- d) aggiornamento dell’autorizzazione;
- e) trasferimento dello stabilimento;
- f) regolarizzazione dell’attività esistente (senza autorizzazione);
- g) voltura dell’autorizzazione.

Art. 3 che gli stabilimenti che svolgono attività di cava il cui periodo di lavorazione non eccede 30 giorni/anno non sono soggetti all’autorizzazione di cui all’art. 1.

EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Legge Regionale del 28.06.2013, n. 15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province”

Legge Regionale del 12.03.2015, n. 7 “Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie”

Delibera della Giunta Regionale 14/8 dell’8 aprile 2015

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

Art. 4 che la domanda di adesione all’autorizzazione a carattere generale, per gli impianti o le attività di cui al precedente art. 2, deve essere indirizzata al SUAP competente per territorio, corredata dalla documentazione indicata nei relativi allegati.

In alternativa all’istituto dell’autorizzazione a carattere generale è rimasto impregiudicato il ricorso all’autorizzazione in forma ordinaria ex art. 269 d.lgs 152/2006 e ss.mm.ii..

Art. 5 che la Provincia, per il tramite del SUAP, trasmette nei termini previsti, il documento attestante la conformità all’autorizzazione generale, oppure richiede eventuali integrazioni, ovvero nega formalmente l’adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti nella presente Autorizzazione di Carattere Generale.

Art. 6 che il SUAP può eventualmente negare l’adesione, tenuto conto anche di eventuali rilievi motivati da parte del Comune, del competente Dipartimento dell’ARPAS o in caso di particolari situazioni di rischi sanitari o di zone che richiedano una particolare tutela ambientale.

Art. 7 che i gestori degli stabilimenti di cui all’art. 1 che inoltrano al SUAP competente per territorio la domanda di adesione alla presente Autorizzazione di Carattere Generale, impegnandosi a rispettare i valori limite delle emissioni in atmosfera nonché le prescrizioni riportate nella presente autorizzazione, sono da intendersi autorizzati, ai sensi dell’art. 272, comma 3 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per un periodo pari a dieci anni successivi all’adesione, anche se la stessa venisse sostituita da successive Autorizzazioni di Carattere Generale.

EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Legge Regionale del 28.06.2013, n. 15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province”

Legge Regionale del 12.03.2015, n. 7 “Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie”

Delibera della Giunta Regionale 14/8 dell’8 aprile 2015

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

- Art. 8 che l’esercizio dello stabilimento deve essere tale da garantire in tutte le condizioni di funzionamento il rispetto dei valori di emissione indicati negli allegati al presente provvedimento e dei sistemi adottati per il contenimento delle emissioni diffuse individuati dall’allegato V alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., così come esplicitati nell’allegato A al presente provvedimento. Per gli inquinanti non espressamente indicati in tabella restano validi i valori limite di emissione fissati nell’allegato I, parte quinta del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
- Art. 9 che ai sensi e per gli effetti dell’art. 272, comma 3 d.lgs. 152/2006, così come modificato dal d.lgs. 128/2010, questa Provincia procederà al rinnovo della presente autorizzazione di carattere generale, almeno ogni 10 (dieci) anni.
- Art. 10 che l’autorizzazione di carattere generale non può essere adottata nei casi previsti dal comma 4 del citato art. 272.
- Art. 11 che la presente Autorizzazione di Carattere Generale sostituisce e annulla il precedente provvedimento di cui alla Determinazione n. 65 del 22.03.2011.
- Art. 12 che gli stabilimenti già autorizzati ai sensi del provvedimento di Autorizzazione di Carattere Generale n. 65 del 22.03.2011, di cui all’art. 11, si intendono autorizzati ai sensi del presente provvedimento a far data dall’emanazione, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute, per dieci anni successivi dalla domanda di adesione originaria, ai sensi dell’art. 272, comma 3 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
- Art. 13 che il presente provvedimento di Autorizzazione di Carattere Generale fa salvo ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, previsti dalla normativa vigente, nonché specifici e motivati interventi da parte dell’Autorità sanitaria.

EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Legge Regionale del 28.06.2013, n. 15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province”

Legge Regionale del 12.03.2015, n. 7 “Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie”

Delibera della Giunta Regionale 14/8 dell’8 aprile 2015

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

Art. 14 che in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative, la Provincia procederà alla diffida o alla diffida e contestuale sospensione dell’attività ovvero alla revoca dell’autorizzazione secondo quanto disposto dall’art. 278 del d.lgs. 152/2006. Per quant’altro non specificatamente previsto nel presente provvedimento, si dovrà far riferimento alla vigente normativa in materia di tutela ambientale ed in particolare alle disposizioni previste nel citato d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Art. 15 di approvare i seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Determinazione:

Allegato 1) Schema della Domanda di adesione all’Autorizzazione a Carattere Generale, ai sensi dell’articolo 272 comma 2 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, per gli stabilimenti e le attività di indicati nell’art. 1);

Allegato 2) Schema Relazione Tecnica per gli stabilimenti ed impianti;

Allegato A) Prescrizioni Generali per attività in cui si producano, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti e Prescrizioni specifiche relative agli stabilimenti e alle Attività di cava, Produzione di calcestruzzo preconfezionato, Produzione di conglomerati bituminosi e Frantumazione di inerti.

Art. 16 che al fine dell’attestazione della regolarità dello stabilimento, in tema di emissioni in atmosfera, i gestori dovranno custodire presso il proprio stabilimento copia della documentazione inerente la dichiarazione di adesione alla presente autorizzazione in via generale, nonché il documento rilasciato dalla competente Provincia che attesti la conformità.

Art. 17 che le domande di adesione alle Autorizzazioni di Carattere Generale devono essere corredate dalla ricevuta del versamento in c.c.p. relativa le tariffe degli oneri d’istruttoria di cui alla Delib. G.P. n. 86 del 10.09.2010.

EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Legge Regionale del 28.06.2013, n. 15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province”

Legge Regionale del 12.03.2015, n. 7 “Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie”

Delibera della Giunta Regionale 14/8 dell’8 aprile 2015

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

- Art. 18 che fatto salvo il termine previsto dall’art. 281, comma 3 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. i gestori degli stabilimenti ricadenti nelle fattispecie previste dalla presente Autorizzazione di Carattere Generale possono richiedere l’adesione entro il termine del 30.09.2015.
- Art. 19 che sono fatte salve eventuali modifiche al d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. intervenute successivamente e in contrasto con la presente Determinazione.
- Art. 20 che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale entro sessanta giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure nel termine di centoventi giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE

Ing. Palmiro Putzulu

F.to Palmiro Putzulu